Interventi per la sicurezza partecipata e comunitaria

25 ottobre 2021

Maria Cristina Urbano

Presidente ASSIV

L'attuale contesto normativo di riferimento

1931 - 2006

- RD 18 giugno 1931, n. 773 «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza»
- RDL 26 settembre 1935, n. 1952 «Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate»
- Legge 3 aprile 1937, n. 526 «Conversione in legge del RDL 12 novembre 1936 concernente la disciplina degli istituti di vigilanza privata»
- RD 6 maggio 1940, n. 635 «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18.06.1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»

L’attuale contesto normativo di riferimento

2007

Sentenza Corte di Giustizia europea 13 dicembre 2007

"Causa C 465/05" sull'ordinamento della sicurezza privata

Condanna dello Stato Italiano per violazione artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea

LA RIFORMA DEL SETTORE

La sua ratio, i provvedimenti e le novità introdotte

Il contesto normativo di riferimento

2008 – 2015

- **DPR 4 agosto 2008, n. 153** «Regolamento recante modifiche al RD 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS in materia di guardia particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata»

- **DM 1 dicembre 2010, n. 269** "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di attuazione del TU delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»

- **Vademecum operativo del 24 marzo 2011** per l'attuazione del DM 269/2010

Il contesto normativo di riferimento

2008 – 2015

DM 4 giugno 2014, n. 115: Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.

Disciplinare del Capo della Polizia 27 febbraio 2015 ai sensi dell'art. 6, comma 8 del DM 4 giugno 2014, n. 115

La certificazione degli Istituti di Vigilanza Privata

Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2014, n. 115

Il Decreto sugli enti di certificazione

«Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del DM 269/2010, degli istituti di vigilanza privata, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente»

Il decreto sugli organismi di certificazione indipendenti trova origine dagli articoli 257-quinquies e 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS (RD 635/1940) così come modificato dal DPR 4 agosto 2008, n. 153

Ad oggi risultano essere certificati 460 Istituti di vigilanza autorizzati[1] su circa 590 presenti nel territorio italiano[2]

1) Elenco degli IVP certificati ai sensi del DM 115/2014. Ministero dell'Interno. 20 ottobre 2021

2) Database ASSIV

I limiti dell'attività della vigilanza privata

Le GPG, incaricate di pubblico servizio, possono espletare servizi per la salvaguardia e la custodia dei beni altrui (artt. 133 e 134 TULPS) e svolgere prestazioni di sicurezza complementare e sussidiaria (art. 256 bis Regolamento di attuazione del TULPS, nonché i servizi riservati ad alcuni siti puntualmente individuati da specifiche norme9.

Tali attività possono svolgersi in diverse forme, ivi comprese quelle di sorveglianza tecnologica.

In ogni caso è precluso agli Istituti di Vigilanza ed alle Guardie giurate l'esercizio di pubbliche funzioni, la tutela delle persone fisiche ed il controllo del territorio.

La Guardia particolare Giurata

Figura professionale regolamentata

Questa figura professionale, il cui status giuridico è, oggi, quello di “incaricato di pubblico servizio” trova la sua disciplina nell’art. 138 TULPS.

Si tratta di una figura professionale di sicurezza che svolge attività di vigilanza, custodia e protezione nei confronti di beni e persone, è quindi riconducibile alla figura del privato esercente una pubblica funzione che può assumere veste di pubblico ufficiale in determinati casi, come quando interviene in flagranza di reato o sotto il comando diretto di un agente di pubblica sicurezza.

Le GPG devono vestire la divisa, preventivamente approvata dal Prefetto, sentito il Comando della Divisione militare competente

Requisiti (art. 138 TULPS)

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- saper leggere e scrivere;
- non avere riportato condanna per delitto;
- essere persona di ottima condotta politica e morale;
- essere munito della carta di identità;
- essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Formazione

Oltre ai requisiti prescritti dall'art. 138 TULPS, l'aspirante GPG deve aver superato un corso di almeno 48 ore di formazione.

Le discipline obbligatorie sono indicate nel DM 269/2010, ma la norma (art. 138, secondo comma, TULPS) rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle Guardie particolari Giurate. Ad oggi il Decreto è in iter di formazione.

La GPG, deve essere opportunamente formata nell'uso dell'arma, che è propria. E' quindi obbligatorio il conseguimento (ed il mantenimento) del porto d'arma agevolato, che richiede un periodico addestramento presso i Tiri a Segno Nazionali.

I servizi di sicurezza sussidiaria presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, nonché i servizi antipirateria prevedono ulteriori e più impegnativi percorsi formativi ed addestrativi.

Il titolo autorizzativo di polizia

La GPG diviene tale a seguito del conseguimento del decreto prefettizio di nomina e del giuramento, che avviene presso la Prefettura di competenza (art. 250 Regolamento per l'esecuzione del TULPS).

L'esercizio dell'attività senza che il giuramento sia prestato configura abuso di titolo autorizzatorio.

La GPG è sempre dipendente o dall'ente che la impiega per la tutela dei propri beni (art. 133 TULPS) o dell' Istituto di Vigilanza Privata che la comanda nei servizi che legano l'azienda agli utenti (art. 134 TULPS).

Altre caratteristiche

Le GPG sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria (art. 139 TULPS).

L'arresto eventualmente effettuato è inquadrato nell'art. 383 c.p.p. facoltà di arresto da parte dei privati.

Le GPG possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede fino a prova contraria (art. 255 Regolamento per l'esecuzione del TULPS).

Le leggi speciali di superamento del limite della tutela dei beni

Leggi speciali
Servizi riservati alle guardie giurate - Classe A – ex art. 2, comma 2, lettera a DM 269/2010

Addetti ai servizi nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e relativi mezzi di trasporto

- **DM 29 gennaio 1999, n. 85:** *Regolamento in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale*

- **Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144:** *Misure per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità .*
  art. 18: Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego delle Forze di Polizia

- **DM 15 settembre 2009, n. 154:** *Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto*

- **Disciplinare del Capo della Polizia 27 febbraio 2015** ai sensi dell'art. 6, DM 15 settembre 2009, n. 154 (sulla formazione delle Guardie giurate addette ai servizi di vigilanza sussidiaria)

Sicurezza sussidiaria e antipirateria a bordo delle navi mercantili

- **Decreto Legge 12 luglio 2011, n. 107:** *Misure urgenti antipirateria*
  art 5: Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
- **DM 7 novembre 2019 n. 139:** Regolamento recante disposizioni per l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria
- **Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104:** *Misure urgenti per il rilancio dell'economia*
  art. 38: Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana

Leggi speciali

Servizi svolti da personale diverso dalle guardie giurate

Classe C, ex art. 2, comma 2, lettera a DM 269/2010

Addetti ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo

- **Legge 15 luglio 2009, n. 94:** *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*
- **DM Interno 6 ottobre 2009,** adottato ai sensi dall'art. 3, comma 9, della L 15.7.2009 n. 94: *Impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico*
- **DM 30 giugno 2011,** modifica l'art. 1 DM 6 ottobre 2009
  Prescrive il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (TULPS)
- **Accordo tra Ministero dell'Interno, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010)** . Regolamenta le modalità per l'organizzazione e l'erogazione dei corsi ex art. 3 DM 6/10/2009 da parte degli enti territoriali, al fine di renderli coerenti con le finalità ed i contenuti del decreto del Ministro ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale
- **DM 24 novembre 2016**: Modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13, dell'articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94

Assistenti sportivi denominati steward negli impianti sportivi

Decreto Legge 8 febbraio 2007: *Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni a competizioni calcistiche, nonché' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive* **(art. 2 ter: Norme sul personale addetto agli impianti sportivi)**

DM 8 agosto 2007: *Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi*
(poi sostituito dal DM 13 agosto 2019**)**

DM 24 febbraio 2010: *Modifiche al decreto 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati «steward», negli impianti sportivi*

DM 28 luglio 2011: *Definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di Polizia affidati agli Steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi»*

DM 13 agosto 2019: *Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi»*
(sostituisce e abroga il DM 8 agosto 2007)

L'ATTUALE USO DELLE FIGURE DI STEWARD NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI SICUREZZA INQUADRATE DALLE «CIRCOLARI GABRIELLI» (E DELLA DIRETTIVA MORCONE) IN TEMA DI SECURITY AND SAFETY

Circolare Ministero Interno 23 Maggio 2017: viene indicata la necessità di una «gestione partecipata della sicurezza» con il coinvolgimento, anche sotto il profilo organizzativo ed economico, degli organizzatori degli eventi, che vengono definiti "di carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento". Il Capo della Polizia, nella Circolare in questione, fa riferimento al *"collaudato modello organizzativo previsto per le manifestazioni sportive"* che, come noto, si avvalgono, sotto il coordinamento delle Forze dell'Ordine, della figura degli Stewards, regolata dalle norme citate nei paragrafi precedenti.

Circolare Ministero Interno 7 Giugno 2017: Pubbliche manifestazioni.

Necessità di una cornice di sicurezza integrata Safety & Security senza la quale le manifestazioni non potranno aver luogo. Ruolo fondamentale del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza pubblica per l'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni dell'evento (Safety & Security). Nella Circolare si fa anche riferimento a: necessarie attività di Safety (es. rilevazione numerica ai varchi di ingresso, piani di emergenza ed evacuazione, suddivisione in settori dell'area di affollamento, previsione dell'emergenza sanitaria) e Security (es. mappatura dei sistemi di videosorveglianza, previsione di servizi di vigilanza ed osservazione, accurate ispezioni e bonifiche, individuazione di aree di rispetto e/o prefiltraggio).

Direttiva 28 Luglio 2017 a firma del Capo di Gabinetto Pref. Mario Morcone.

Punti fondamentali:

Necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità ricondotta ad un'analisi di contesto del rischio che concretamente faccia emergere le effettive esigenze di rafforzamento delle misure di sicurezza, intese sotto il duplice profilo Security & Safety.

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

Onere di preavviso al Questore
(art. 18 TULPS)

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica allargato

MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Regime autorizzatorio Sindaco
(artt. 68- 69-80 TULPS)

Commissione di vigilanza comunale o provinciale sui locali di pubblico spettacolo

Eventuale coinvolgimento
CPOSP

COMPITI DI SECURITY PRIVATA INTEGRATA:
QUALI SONO LE FIGURE LEGITTIMATE?

Con Circolare del 2 Agosto 2017 il Ministero dell'Interno ha chiarito che sia il ricorso agli Stewards che agli Addetti al controllo nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento (regolati, quest'ultimi, dal D.M. 6 Ottobre 2009 in attuazione della L. 15 Luglio 2009, n. 94 rimane circoscritto ai limiti dettati al vigente quadro normativo: manifestazioni sportive per gli uni e spettacoli per gli altri).

E quindi è da capire quali siano le figure professionali private che possono essere utilizzate in compiti di Security nell'ambito delle manifestazioni di cui alle Circolari sopradescritte.

COMPITI DI SECURITY PRIVATA INTEGRATA: QUALI SONO LE FIGURE LEGITTIMATE?

A nostro avviso la risposta è da cercare negli esiti del risk assessment di cui alla Direttiva 28 Luglio 2017 a firma del Prefetto Morcone:

- Manifestazioni sportive come da art. 1 D.M. 8 Agosto 2007 → **Steward**
- Manifestazioni intrattenimento e spettacolo → **Addetti alle attività di intrattenimento e spettacolo** (buttafuori)
- Profili di rischio attenuato → **Addetti ai servizi fiduciari**
- Profili di rischio prevalente → **Guardie particolari giurate GpG**

Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14

«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»

cd Decreto Minniti

Art. 1
Sicurezza Integrata

L'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, **alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali**

Art. 4
Sicurezza Urbana

Il **bene pubblico** che afferisce alla **vivibilità e al decoro delle città**, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e **recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità**, in particolare di tipo predatorio, **la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile**, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Art. 5
Patti per l'attuazione della Sicurezza Urbana

In attuazione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, ai sensi dell'art. 3 del Dl, lo Stato e le regioni possono concludere specifici accordi anche per disciplinare interventi a sostegno della formazione del personale della polizia locale e, ai sensi dell'**art. 5**, possono essere sottoscritti **patti per l'attuazione della sicurezza urbana tra il Prefetto ed il Sindaco**, nel rispetto di linee guida adottate con accordo in sede di Conferenza Stato Città

I patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal Prefetto e il Sindaco sono strumenti che, incidendo su specifici contesti territoriali, individuano concretamente gli interventi da mettere in campo per la sicurezza urbana.

I patti sono sottoscritti anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative (co. 2 bis).

I patti hanno come base fondante, oltre alle linee generali per la promozione della sicurezza integrata specifiche linee guida adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, su proposta del Ministro dell'interno (co. 1)

Queste linee guida sono state adottate con l'Accordo Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 26 luglio 2018

LE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA

Le linee guida sono strutturate in 7 punti che trattano:

- i settori e gli strumenti di attuazione della sicurezza urbana;
- la prevenzione di fenomeni di criminalità diffusa e predatoria
- la promozione e tutela della legalità
- la promozione del rispetto del decoro urbano
- **il partenariato pubblico-privato**
- la promozione dell'inclusione, protezione e solidarietà sociale
- i patti per interventi di dimensione metropolitana

1. I settori e gli strumenti di attuazione della sicurezza urbana

5 sono le direttrici d'azione, la cui implementazione è rimessa ai Patti per la sicurezza urbana:

- **prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;**
- **promozione e tutela della legalità e dissuasione di ogni condotta illecita, nonché prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici;**
- **promozione del rispetto del decoro urbano;**
- **promozione e inclusione della protezione e della solidarietà sociale;**
- **individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio**

Partenariato Pubblico – Privato

L'articolo 7 del Decreto legge prevede che nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana possono essere individuati obiettivi specifici destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio.

Per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi possono essere coinvolti enti pubblici (economici e non) e soggetti privati, secondo le disposizioni contenute in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo (co 1).

Il co. 1bis prevede l'avvio di progetti concernenti la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con l'invio di segnali di allarme alle centrali delle Forze di Polizia o di IVP convenzionati**.**

I progetti possono essere proposti esclusivamente da:

- **enti gestori dell'edilizia residenziale;**
- **imprese, in forma individuale o societaria, dotate almeno di 10 impianti;**
- **associazioni di categoria;**
- **consorzi o comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti.**

Per poter essere presi in considerazione i progetti devono perseguire:

- **la diffusione delle iniziative di sicurezza urbana;**
- **ulteriori finalità di interesse pubblico, diverse da quelle di sicurezza urbana, ma non riconducibili al solo vantaggio privato.**

I Comuni possono, al fine di incentivare la realizzazione di questi progetti, deliberare l'applicazione di detrazioni dall'IMU e dalla TASI in favore dei soggetti che assumono «quote» degli oneri di investimento e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza. Il decreto legge punta così a realizzare un «salto di qualità» delle buone prassi dirette a mappare i sistemi di videosorveglianza dei privati, anche grazie al contributo delle associazioni di categoria, e stimolare il loro mantenimento in efficienza.

Le gare d’appalto

Linee Guida ANAC, n. 10 recanti: «Affidamento del Servizio di Vigilanza Privata»

Approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018

Le linee sono suddivise nei seguenti paragrafi:

- ✓ Premessa
- ✓ Inquadramento normativo
- ✓ Suddivisione in lotti
- ✓ Ribassi eccessivi (criterio di aggiudicazione)
- ✓ Cambio appalto e imponibile di manodopera
- ✓ Entrata in vigore

2 i punti di maggiore interesse

Suddivisione in lotti

Spesso le stazioni appaltanti finiscono per aggregare attività eterogenee, come la vigilanza armata e quella non armata, in un'unica procedura. Tale aggregazione potrebbe condurre alla mancata distinzione tra i servizi per i quali è prevista l'apposita autorizzazione e quelli per cui la legge non impone particolari requisiti di idoneità (cfr. Sentenza del Consiglio di Stato, 30 giugno 2017, sezione V, n. 3182). Nelle linee guida si fa espresso riferimento alla distinzione tra vigilanza attiva e vigilanza passiva.

Vigilanza attiva. Di esclusiva competenza delle GpG secondo le norme di settore. Si caratterizza per l'attività di prevenzione e di immediata repressione dei reati in concorso con le FF.OO. e ricade nel regime di controllo e di autorizzazione di cui agli artt. 133 e ss TULPS.

Vigilanza passiva (portierato o servizio fiduciario). Si caratterizza per essere destinata a garantire l'ordinata utilizzazione dei luoghi da parte dei fruitori senza che vengano in alcun modo in rilievo finalità di prevenzione e sicurezza (cfr Cassazione penale, sez. Prima, 14258/2006; Consiglio di Stato, sez. Sesta, 654/2007)

Suddivisione in lotti

Le stazioni appaltanti potrebbero comunque effettuare un'unica gara comprendente più servizi, quali la vigilanza armata, la custodia e il portierato, al fine di generare risparmi di spesa per l'ente.

In tal caso è obbligo indicare nei documenti di gara dettagliatamente i servizi richiesti, precisando in relazione a ciascuno di essi i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e quelli necessari per l'esecuzione, ivi comprese le autorizzazioni.

Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazioni unica.

Nel caso di ricorso al servizio di cd global service la stazione appaltante indica quale indispensabile requisito di partecipazione il possesso dell'autorizzazione prefettizia.

Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici: *Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa (OEV) individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo i servizi ad alta intensità di manodopera come definiti all'art. 50, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto* **(divieto di utilizzo del criterio del minor prezzo)**

Il ricorso al criterio dell'OEV vale anche per i servizi ad alta ripetitività e/o standardizzati purché ad alta intensità di manodopera (art 95, comma 4, Codice dei Contratti pubblici)

Acquistare la vigilanza privata

La selezione del fornitore

La Selezione del Fornitore

Prima del contratto – I criteri di qualifica

La presentazione dell'Azienda di vigilanza privata e i requisiti documentali

Assenza di cause di esclusione (dove previste dalla legge): fallimento, liquidazione, condanna passata in giudicato per reati che incidano la moralità professionale, commissione e di errore grave, irregolarità nel versamento di contributi o imposte e tasse, ...

Capacità finanziaria ed economica: verificabile attraverso opportuni parametri sul bilancio, l'indebitamento e il fatturato (complessivo e specifico, soprattutto su forniture analoghe)

Capacità tecnica: forniture effettuate, referenze, qualificazione del personale….

Serietà ed Esperienza: valutazione reputazionale; parco clienti; Business Continuity Plan

Le condizioni più vantaggiose

La Selezione del Fornitore

Prima del contratto – I requisiti documentali per un IVP

- **Il Certificato ai sensi della norma UNI 10891:2000 – DM 269/2010 per gli Istituti di Vigilanza Privata: contiene l'indicazione dei servizi svolti (le classi funzionali) e l'ambito territoriale nel quale l'istituto opera (livelli dimensionali);**

- **Il Certificato di conformità ai sensi della UNI CEI EN 50518: 2020 per la Centrale operativa;**

- **Il certificato del corso di perfezionamento di Security Manager ai sensi della norma UNI 10459: 2017**

Che significato hanno i tre certificati?

Le check list del Capo della Polizia

La Selezione del Fornitore -Prima del contratto – I requisiti documentali per un IVP

REQUISITO DOCUMENTALE	NOTE	RIF. DM 269/2010
Visura camerale aggiornata		Allegato A, punto 1
Organigramma aziendale	Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulle funzioni aziendali indicate in organigramma	Allegato A, punto 2
Dichiarazione sostitutiva (dpr 445/2000) per verifica titolare licenza e altri soggetti con poteri di rappresentanza, ciascun componente del CdA/soci accomandatari, ciascun instintore	Negli ultimi 5 anni non siano stati coinvolti in fallimenti o amministrazione controllata alla data della domanda di certificazione, no piani di emersione, no gravi infrazioni	Allegato A, punto 3.1 e 4
Dichiarazione sostitutiva (dpr 445/2000) per le imprese e per le persone	Avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna condizione ostativa prevista dall'art. 38 Dlgs 163/2006	Allegato A, punto 3.2
DURC e certificato dell'Ente bilaterale	Per attestare l'applicazione integrale del CCNL può essere sufficiente anche la dichiarazione asseverata del professionista incaricato delle comunicazioni obbligatorie	Allegato A, punto 3.3 e 3.4
Dichiarazione ai sensi del 445/2000 per non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Dichiarazione di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro + DVR e le relative nomine	Allegato A, punto 3.5

La Selezione del Fornitore -Prima del contratto – I requisiti documentali per un IVP

REQUISITO DOCUMENTALE	NOTE	RIF. DM 269/2010
Anagrafe tributaria della società		Allegato A, punto 3.6
Casellario dell'anagrafe di sanzioni amministrative dipendenti da reato - Dlgs 231/2001	Certificati ai sensi dell'art. 31 e 33 DPR 313/2002	Allegato A, punto 3.6
Licenza prefettizia, regolamento di servizio, progetto organizzativo e tecnico operativo	Progetto redatto in conformità ai requisiti di cui all'Allegato C	Allegato A, punto 4
DICO su impianto sedi; certificato 11068:50518 (se applicabile); documentazione rilasciata dal MISE	Per impianti. Rif. 37/2008. Documentazione rilasciata dal MISE inerente le verifiche ex all. E sulle infrastrutture di telecomunicazione/centrale operativa, attestante la tipologia corretta di centro e centrale di comunicazione	Allegato A, punto 4.1.2
La cauzione ex art. 137 TULP		Allegato A, punto 6.1
Le polizze RCC e RCT		Allegato A, punto 6.2
Tariffario vidimato dalla Prefettura		Allegato A, punto 7
Il titolare di licenza - verifica	Possesso dei requisiti di cui all'allegato B	Allegato B

La Selezione del Fornitore

Le evidenze oggettive

L’audit di parte II

Prima del Contratto
L’audit consente di verificare la presenza di tutti i requisiti e di testare la capacità di risposta dell’Azienda

Dopo il contratto
L’audit è strumento di gestione del rapporto contrattuale, consente la verifica dei livelli concordati, la verifica nel tempo del permanere dei requisiti. Dall’analisi dei risultati delle verifiche ispettive di parte II nascono le proposte migliorative che perpetuano la collaborazione fattiva e la crescita del rapporto Cliente/Fornitore

Il Contratto

La definizione dei livello prestazionali (SLA)

I Service Level Agreement – SLA sono strumenti contrattuali attraverso i quali si definiscono le metriche di servizio (es. qualità di servizio) che devono essere rispettate da un fornitore di servizi nei confronti dei propri clienti/utenti. Di fatto, una volta stipulato il contratto, assumono il significato di obblighi contrattuali

Gli accordi sui livelli di servizio sono diventati uno strumento comune per misurare efficacemente i servizi. La definizione di uno SLA consiste in un contratto tangibile tra due parti che, se da un lato assicura la fornitura dei servizi a livelli pre-negoziati, dall'altro comporta il pagamento di penalità in caso di mancato raggiungimento di tali livelli.

Le check list del Capo della Polizia

Il Contratto

La definizione dei livello prestazionali (SLA) per gli IVP

La definizione dello SLA è basata sulla determinazione da parte del cliente del livello di servizio ideale a garanzia del suo business.

- Servizi di intervento su segnalazione di allarme – tempi e tolleranze

- Il servizio di postazione fissa
  - Le verifiche sull'erogazione del servizio
  - I riscontri delle non conformità
  - Legame tra non conformità e penale contrattuale

- Efficacia ed efficienza dei collegamenti con la Centrale operativa
  - Tempi di intervento in caso di malfunzionamento
  - Tempi per il ripristino del guasto
  - Attivazione del Business Continuity Plan